

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### Del 09/01/2026 n. 6

#### Settore IV

#### 4.1 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

##### 4.1.1 - UO Gestione rifiuti

**OGGETTO:** D.LGS. N. 152/2006, ART. 216, COMMA 4. DITTA IMPRESA EDILE AMBROSI SAURO - SEDE LEGALE: STRADA STATALE ADRIATICA 19, CASTELFIDARDO (AN) - SEDE OPERATIVA: VIA HO CHI MIN, CASTELFIDARDO (AN). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 14/2015, COMPRENSIVA DELL'ISCRIZIONE N. 9/2015/PSR NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. PROVVEDIMENTO N. 1/2026/PSR. DIFFIDA A RINNOVARE LA FIDEJUSSIONE E A VERSARE IL DIRITTO DI ISCRIZIONE.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’art. 216 comma 4 relativo alle inosservanze delle prescrizioni in materia di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, il quale prevede che *“la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione”*;
- il D.M. 5/2/1998, riguardante le norme tecniche generali per il recupero di materia o di energia dai rifiuti non pericolosi;
- il D.M. 21/7/1998, n. 350, che stabilisce gli importi e le modalità di versamento dei diritti di iscrizione annuale al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla prima comunicazione;
- l’art. 42, comma 14, della L.R. 16/2010, che ha introdotto l’obbligo, per l’esercizio delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, della prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia di impianto e ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, la quale prevede, all'art. 5, comma 1, che la garanzia abbia durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di ulteriori 2 anni durante i quali la Provincia può valutare se vi sono i presupposti per la sua escussione, e al comma 2 che, in alternativa, la fidejussione sia presentata per piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di 2 anni, i cui rinnovi devono essere presentati almeno 180 giorni prima della scadenza, pena l'avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 14/2015, rilasciata dal Comune di CASTELFIDARDO, comprensiva del provvedimento di iscrizione nel registro provinciale n. 9/2015/PSR del 16/02/2015, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, relativo allo svolgimento dell'attività di recupero (R13) di rifiuti non pericolosi, che prescrive, al paragrafo V, il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 214, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, e, al paragrafo VI, l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria, da stipulare secondo i criteri indicati nella DGR 515/2012;
- la nota prot. n. 24099 dell'11/06/2025, con la quale è stato chiesto alla ditta di provvedere entro 15 giorni a inviare copia della ricevuta comprovante il pagamento del diritto di iscrizione relativo all'anno 2025, pari a € 51,65;
- la nota prot. n. 43051 del 31/10/2025, con cui è stato fatto presente alla ditta che la fidejussione n. 00A0640170, rilasciata dalla compagnia Groupama Assicurazioni Spa, è scaduta il 20/02/2025, restando valida per ulteriori due anni solamente per le inosservanze o violazioni commesse entro tale data, chiedendo pertanto di inviare, entro 30 giorni, una garanzia, in originale o con firma digitale, con validità fino al 20/02/2032, come previsto dalla DGR 515 del 16/04/2012, e redatta secondo il modello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 750 del 18/07/2018;

PRESO ATTO che a tutt'oggi, trascorso abbondantemente il termine, non risulta che la ditta abbia ottemperato a quanto prescritto;

RITENUTO opportuno procedere ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. 152/2006, con la diffida a conformarsi a tutte le prescrizioni di cui al provvedimento di iscrizione n. 9/2015/PSR, eliminando le suddette inosservanze;

PRESO ATTO che con la presente Determinazione si dà notizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'avvio del procedimento di sospensione dell'iscrizione n. 9/2015/PSR ai sensi del citato art. 216, comma 4, in caso d'inottemperanza a quanto richiesto;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;



Provincia  
di Ancona

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M.Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "*Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale*";
- il "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 06/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1780 del 22/12/2022, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M.Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "*Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo*" del Settore IV dell'Ente a far data dal 01.01.2026 fino al 31 dicembre 2027;

## DETERMINA

I. Di diffidare, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 216 comma 4, la ditta Impresa edile AMBROSI SAURO (P. IVA: 01530180429), con sede legale in Strada STATALE ADRIATICA 19, CASTELFIDARDO (AN), in possesso di Autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata dal Comune di CASTELFIDARDO, comprensiva del provvedimento di iscrizione n. 9/2015/PSR al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, per lo svolgimento dell'attività di recupero (R13) di rifiuti non pericolosi nella sede operativa ubicata in Via HO CHI MIN – CASTELFIDARDO (AN), a conformarsi a tutte le prescrizioni di cui al suddetto provvedimento di iscrizione, provvedendo a trasmettere a questa Provincia, entro 30 giorni:

- a. la garanzia finanziaria, in originale o con firma digitale, con validità almeno fino al 20/02/2032, redatta secondo lo schema approvato con D.D. 750 del 18/7/2018, con l'importo calcolato in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012;



Provincia  
di Ancona

- b. la copia della ricevuta del versamento del diritto di iscrizione relativo all'anno 2025, pari ad euro 51,65.
- II. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. 152/2006, trascorso il termine di cui al precedente paragrafo senza che la ditta abbia provveduto all'adempimento della prescrizione, l'iscrizione dovrà intendersi sospesa.
- III. Di notificare il presente atto alla ditta Impresa edile AMBROSI SAURO, Strada STATALE ADRIATICA 19 – CASTELFIDARDO (AN), e di trasmetterne copia al Comune di CASTELFIDARDO, all'ARPAM, all'U.O. Vigilanza Ambientale.
- IV. Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- V. Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M.Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore
- VIII. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- IX. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 09/01/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 09.02.02  
Fascicolo 2018/320